SOMMARIO

SIMEST: SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA E BIELORUSSIA: invio domande a decorrere dal 12 Luglio e fino al 31 Ottobre 2022 (salvo esaurimento risorse).

RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI: analisi delle casistiche di maggior rilievo e tabelle di sintesi.

DAL "DECRETO AIUTI" IL BONUS DI 200 € IN BUSTA PAGA A LUGLIO: autodichiarazione dipendenti e adempimenti per le imprese. Messaggio INPS n.2397 del 13.06.2022.

SIMEST: SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA E BIELORUSSIA: INVIO DOMANDE A DECORRERE DAL 12 LUGLIO E FINO AL 31 OTTOBRE 2022 (SALVO ESAURIMENTO RISORSE).

Il punto

Come riportato nel "Decreto Aiuti e anticipato con nostra Newsletter n. 09, il Comitato Agevolazioni di SIMEST ha stabilito le caratteristiche del nuovo intervento agevolativo a sostegno delle imprese italiane (PMI e MID Cap) con esportazioni dirette verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia che, a seguito dello scoppio del conflitto, hanno registrato una perdita di fatturato export verso i suddetti Paesi. L'intervento consiste in un finanziamento a tasso zero ed un'eventuale quota a fondo perduto, pari al 40%. Vediamo di seguito i dettagli del provvedimento.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici le **PMI e le Mid Cap** (fino a 1.500 dipendenti) italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

- **abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci** relativi a tre esercizi completi;
- **abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021** derivante da esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad **almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio**, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
- **abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree** che, al termine dell'esercizio 2022, dovrà risultare **almeno pari al 20% del fatturato medio** realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio.

Caratteristiche della agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato (tasso zero) in regime "de minimis" **con co-finanziamento a fondo perduto** in regime di *Temporary Crisis Framework**, con l'obiettivo di mantenere e salvaguardare la competitività sui mercati internazionali delle imprese esportatrici colpite dalla crisi a seguito della guerra in Ucraina.

** La concessione della quota di cofinanziamento a fondo perduto è subordinata alla preventiva autorizzazione della misura da parte della Commissione europea*

➔ **Importo finanziabile:** è compreso fra un **minimo di 50.000 €** ed un **massimo di € 1.500.000** in funzione della classe di scoring e comunque **non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci** approvati e depositati dall'impresa.

➔ **Quota massima a fondo perduto: fino al 40%.** La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell'importo massimo complessivo di agevolazione in regime di *Temporary Crisis Framework* per impresa, pari a € 400.000.

Durata del finanziamento

6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa esportatrice e collegati alla classe dimensionale e alla capacità di rimborso.

Spese ammissibili	**L'Intervento agevolativo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili,** sostenute **dopo** la concessione dell'Intervento agevolativo, riguardanti: **a. la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:** ▪ acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti; ▪ tecnologie hardware, software e digitali in generale incluso il potenziamento/riconversione di tecnologie esistenti; **b. la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo** a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione; **c. spese per consulenze e studi volti all'individuazione di mercati esteri alternativi** a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; **d. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero** finalizzati all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; **e. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.,** in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia; **f. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo**, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato. ***N.B.*** *Gli Interventi agevolativi non possono in ogni caso riguardare aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.* *L'Intervento agevolativo, in ogni caso, non può essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea o ad imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE, in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.* *Il rispetto di tale conformità viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.*

Iter di verifica per la conferma della agevolazione	**<u>In fase di compilazione della domanda</u>**: ▪ **indicare il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei tre anni** verso le tre geografie, allegando l'asseverazione da parte del soggetto revisore, ivi incluse le dichiarazioni IVA sottostanti; ▪ **dichiarare una previsione di calo del fatturato estero a livello aggregato** verso Ucraina, Federazione Russa e/o la Bielorussia che, al termine dell'esercizio 2022, dovrà essere complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso tali Paesi nel triennio precedente. **<u>Entro il 31 dicembre 2023</u>**: ▪ **attestare, mediante dichiarazione e asseverazione** da parte di un soggetto iscritto al registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF, di aver subito effettivamente un calo di fatturato per l'esercizio 2022 a livello aggregato verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20% rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente verso le medesime geografie.
Modalità di presentazione delle domande	▪ **Dalle ore 09:00 del 12 Luglio 2022** sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento. ▪ **Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento** per tale strumento. ▪ **Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale**. Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda. ➔ ▪ Le richieste di finanziamento potranno essere presentate **fino alle ore 18:00 del 31 Ottobre 2022**, **<u>salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili</u>**. ▪ In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell'intervento, che resta subordinata al completamento dell'istruttoria SIMEST e all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Riferimenti normativi	Per approfondimenti, riportiamo i link ai provvedimenti di riferimento: Download **Circolare operativa 1/394/2022 (operativa dal 12 luglio 2022**) Download **Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni**

RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI: analisi delle casistiche di maggior rilievo e tabelle di sintesi.

Il punto

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.
Di seguito riportiamo un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - **per "*trasferta*" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente**.
Per quanto attiene gli **amministratori**, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l'incarico, si fa **riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso**.
A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o **i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale**, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, **concorrono a formare il reddito del percettore.**
Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda. In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per **trasferte o missioni fuori del territorio comunale <u>non concorrono</u> a formare il reddito** i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero.

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità. Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

- **le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale** dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un **ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro**; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- **se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà**, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Tabella riassuntiva

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune		
Tipologia	**Dipendente o collaboratore**	**Datore di lavoro**
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale ha introdotto anche una modalità di **rimborso forfettario**, distribuendo su 3 tipologie (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti "*basiche*", è possibile utilizzare:

1. **solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno** (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. **Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla**. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. **una somma forfettaria per solo una delle componenti**. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo;
3. **una somma forfettaria per due componenti su tre**. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (*salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire*).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	**Importo Italia non tassato**	**Importo Italia tassato**	**Importo estero non tassato**	**Importo estero tassato**
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizza-zione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- **le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima**. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- **le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro**, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documenta-zione necessaria

Da tempo, **il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro**.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

➔ In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

Si ricorda infine che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

DAL "DECRETO AIUTI" IL BONUS DI 200 € IN BUSTA PAGA A LUGLIO: autodichiarazione dipendenti e adempimenti per le imprese. Messaggio INPS n.2397 del 13.06.2022.

Il punto

Con proprio **mess. n. 2397 del 13.06.2022**, l'INPS ha fornito indicazioni riguardo le modalità con cui i datori di lavoro dovranno erogare, nel mese di Luglio 2022, l'indennità *una tantum* di 200 euro, introdotta dal Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e che poi compenseranno in Uniemens.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, entro il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro. I datori di lavoro dovranno erogare il bonus di 200 euro ai lavoratori che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui all' art. 1, comma 121, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ovvero, la riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Vediamo in dettaglio i termini di erogazione del bonus.

A chi spetta

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga **rispettato il** limite **della retribuzione mensile**, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza, vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura, con **la sola eccezione** dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

Possono accedere al beneficio e quindi al riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro, **tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore**.

➔ **L'importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.**

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno 2022.
In entrambi i casi sarà sempre l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

N.B. ***L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti*** una sola volta*, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro: è possibile chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.*

Autodichiarazione dei dipendenti

L'erogazione del Bonus di 200 euro ai dipendenti privati con la busta paga di luglio è subordinata ad all'acquisizione da parte del datore di lavoro di **una autodichiarazione del lavoratore sul possesso dei requisiti**; allo scopo, il datore di lavoro può consegnare un modello standard per tale dichiarazione, che poi consentirà di recuperare il bonus mediante compensazione con le denunce contributive.

Esposizione nel flusso Uniemens

L'erogazione dell'indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno:

- nell'elemento "CodiceCausale" il valore "L031";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" il valore "N";
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese "07/2022";
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo da recuperare.

➔ **N.B. Non sono previste deroghe sulle successive buste paga.**

Riportiamo di seguito uno specchietto riassuntivo del Bonus 200 €.

BENEFICIARI	REQUISITI	MODALITÀ DI EROGAZIONE	COMPENSAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI (*esclusi lavoratori domestici*).	- NON ESSERE TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO O DI REDDITO DI CITTADINANZA CHE DANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ ART. 32 - C. 1 E 18; - AVER BENEFICIATO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO 0,8% NEL 1° QUADRIMESTRE 2022 (QUINDI IMPONIBILE MASSIMO 2.692 € IN UNO DI QUESTI MESI); - essere in forza dal 01.07.2022.	IL DATORE DI LAVORO, PRESSO IL QUALE SI È IN FORZA, EROGA IL BONUS CON LA BUSTA PAGA DI LUGLIO. N.B. Il bonus spetta ad ogni singolo lavoratore per una sola volta e presso un solo datore di lavoro. (*nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro*).	IL DATORE DI LAVORO COMPENSA L'IMPORTO EROGATO CON LA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE.

Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici:
tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.